

ORGANIZZAZIONE - DENOMINAZIONE - DATA E ORARI - SETTORI MERCEOLOGICI

Art. 1 - Romagna Fiere srl organizza dal 22 al 24 marzo 2024 in Forlì, presso il quartiere fieristico di Via Punta de Fero, la fiera "VINTAGE - la moda che vive due volte". La manifestazione avrà il seguente orario di apertura delle casse: - Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 20.00 - Sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00 - Domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Chiusura giornaliera della manifestazione 30 minuti dopo l'orario di chiusura delle casse. La Fiera si riserva, comunque, di modificare la durata, le date di apertura e di chiusura e tutti gli orari della manifestazione a proprio insindacabile giudizio e senza che competa diritto di indennizzo alcuno agli Espositori.

Art. 2 - Possono partecipare alla manifestazione tutte le categorie di operatori italiani ed esteri interessati alla esposizione e vendita di prodotti dell'artigianato, dell'industria, dell'ingegno delle persone, collezionismo, modernariato, nonché dei servizi prestati. E' ammessa la partecipazione, a fini istituzionali, di Enti Pubblici, Associazioni, Consorzi, Onlus, ecc. La segreteria è affidata a Romagna Fiere srl di Forlì (per brevità di scrittura a volte nominata Fiera).

DOMANDA DI AMMISSIONE - ACCETTAZIONE - RINUNCIA

Art. 3 - La segreteria organizzativa garantisce pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati a partecipare alla manifestazione, che vendono abbigliamento, accessori, oggettistica varia esclusivamente di epoca vintage, siano essi anche rielaborati o derivati da materiale di quell'epoca. Sono escluse preliminarmente attività di commercio all'ingrosso, vendita o scambio di merce contraffatta e/o proveniente da attività illecite, abbigliamento e accessori nuovi ovvero non in massima parte d'antiquariato o d'epoca e infine merce non lavata e igienizzata. L'accettazione o meno delle domande è riservata a Romagna Fiere la quale in caso di mancata accettazione, ne dà motivata comunicazione al richiedente, per le eventuali osservazioni che questi riterrà del caso e che Romagna Fiere riesaminerà per constatarne il fondamento e l'accogliibilità nonché per le conseguenti ulteriori decisioni in relazione. La data di ricezione della domanda di ammissione costituisce titolo prioritario. Le domande di ammissione, da compilarsi sugli appositi moduli, dovranno pervenire firmate dal titolare o dal rappresentante legale del richiedente. La domanda di ammissione deve essere accompagnata dalla prova del pagamento della tassa d'iscrizione per l'Espositore e per ogni Ditta rappresentata e di un acconto pari al 50% del totale + IVA. Il predetto acconto sarà restituito, senza interesse alcuno, in caso di mancata accettazione della richiesta.

Art. 4 - Con la firma della domanda di ammissione, il richiedente:
a) dichiara la sua conoscenza ed accettazione, senza alcuna riserva, del presente Regolamento e dichiara, inoltre, di uniformarsi anche agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile italiano;
b) elegge il proprio domicilio legale in Forlì presso la sede di Romagna Fiere srl e riconosce, per qualsiasi controversia e ad ogni effetto, la competenza del Foro di Forlì. Qualora l'aderente, per sopravvenuti motivi anche di forza maggiore, non partecipi alla manifestazione se lo stesso avrà disdetto la propria adesione almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, sarà tenuto al pagamento solo degli importi dovuti a titolo di tassa di iscrizione e del 50% delle spese di posteggio e dei servizi prenotati. Se la disdetta interverrà dopo tale termine, sarà dovuto l'intero pagamento delle spese in parola.

ASSEGNAZIONE POSTEGGI - ALLESTIMENTO - SMONTAGGIO

Art. 5 - I posteggi sono assegnati in conformità del piano generale della manifestazione che prevede raggruppamenti merceologici. La Fiera si riserva di cambiare, per esigenze tecniche, organizzative e di sicurezza, l'ubicazione e la superficie dei posteggi assegnati e ciò senza diritto per l'aderente a risarcimento alcuno se non la riduzione del canone in rapporto alla eventuale minor area occupata. In ogni caso è fatto salvo, nella suddetta fattispecie, il diritto dell'espositore di recedere dal contratto.

Art. 6 - Sarà vietato l'ingresso ai padiglioni espositivi e all'allestimento degli stand agli espositori non in regola con i pagamenti. Salvo casi eccezionali motivati da particolari e comprovate ragioni tecniche e organizzative, le aree verranno messe a disposizione degli aderenti 1 giorno prima dell'inizio della manifestazione. L'espositore deve provvedere, a sue spese, al completo allestimento dei posteggi entro le ore 18 del giorno precedente l'apertura. I posteggi non occupati entro le ore 12.00 del giorno precedente l'apertura della manifestazione rientreranno nella piena disponibilità di Romagna Fiere che potrà riassegnarli, anche nell'interesse degli espositori adempienti, a propria discrezione. In ogni caso l'aderente inadempiente dovrà a Romagna Fiere l'intero importo delle tariffe di posteggio. Non è consentito l'ingresso di automezzi all'interno dei padiglioni fieristici. Per lo scarico ed il trasporto delle merci, gli espositori potranno servirsi di appositi carrelli messi a disposizione dalla Fiera. L'accesso al padiglione fieristico per il montaggio e l'allestimento degli stands sarà consentito solo agli Espositori e loro incaricati muniti di apposite tessere di servizio ("pass"). Questi dovranno essere preventivamente richiesti alla Direzione di Romagna Fiere, completati con le generalità delle singole persone che ne usufruiscono e tenuti in evidenza per gli eventuali controlli, anche di carattere fiscale. Gli Espositori non possono lasciare incustodito lo stand finché lo stesso non sia chiuso e sono obbligati ad abbandonare i locali entro mezz'ora dalla chiusura al pubblico. Non è ammessa la permanenza oltre tali limiti, senza speciale permesso. Romagna Fiere srl si riserva la facoltà di modificare l'orario giornaliero di apertura e di chiusura della manifestazione.

Art. 7 - Per quanto concerne gli allestimenti dei posteggi valgono le seguenti norme:
a) all'interno dei padiglioni l'allestimento dei posteggi dovrà essere più basso di almeno mt. 1 rispetto alla struttura di copertura del padiglione. Gli elementi di allestimento dovranno essere rifiniti a regola d'arte anche sui lati esterni del posteggio e non potranno essere ancorati alle strutture dei padiglioni;
b) L'Espositore è obbligato a riconoscere il posteggio nell'identico stato in cui gli fu affidato, facendo ciò constatare dalla Direzione di Romagna Fiere. Gli eventuali danni, che verranno verificati e quantificati a seguito di rilievi dell'Ufficio Tecnico della Fiera, dovranno essere prontamente rifusi da parte dell'Espositore che li abbia provocati.
Art. 8 - Entro il giorno successivo alla data di chiusura della manifestazione, i posteggi dovranno essere sgomberati. Dopo tale termine Romagna Fiere non assume obblighi o responsabilità di custodia per lo stand e/o per il materiale rimasto nel posteggio, che potranno essere rimossi dalla Fiera, a totali spese e rischio dell'Espositore, senza responsabilità di questa per eventuali ammanni, rotture, ecc., conseguenti alla rimozione.
Art. 9. I risarcimenti per danni causati alle cose della Fiera potranno essere garantiti dal materiale esposto sul quale la Fiera stessa si riserva la facoltà di rivalersi, fatto salvo, s'intende, ogni altro diritto.

NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE

Art. 10 - Tutti i materiali di allestimento devono essere incombustibili, autoestinguenti o ignifughi. L'Espositore si impegna ad eseguire lo stand espositivo e ad esporre materiali combustibili per un carico di incendio complessivo non superiore a 50 kg/mq. I materiali combustibili inerenti la struttura e finitura del box espositivo, dovranno appartenere alla classe "L1", o essere trattati con materiali idonei a portare gli stessi alla classe suddetta (ignifuganti provvisti di certificato rilasciato da laboratori autorizzati). Quanto sopra dovrà essere comprovato da specifico certificato, rilasciato da Ditta competente, con data retroattiva non superiore a mesi 6 accompagnato da una dichiarazione che comprovino la reale corrispondenza fra il certificato esecutivo e il materiale utilizzato. In caso di irregolarità, lo stand sarà isolato dalla rete di alimentazione elettrica e rimosso a spese della Ditta espositiva.

Art. 11 - Ogni stand, in relazione alle norme di sicurezza previste, dovrà essere munito di interruttore magnetotermico differenziale (salvavita) a cura della Ditta partecipante, adeguato alla potenza richiesta. L'impianto elettrico, all'interno dello stand, dovrà essere autostinguente ed eseguito a norme C.E.I. Il tutto comprovato da apposita certificazione rilasciata da un tecnico o da una ditta abilitata a norma di legge.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 12 - Il saldo dell'importo dovuto dall'Espositore per la sua partecipazione alla manifestazione dovrà essere pagato entro il 10 marzo 2022 con le modalità indicate nella fattura. Il predetto saldo dovrà essere comprovato dalla presentazione dell'originale o copia del documento attestante l'avvenuto bonifico. Qualsiasi altro addebito dovrà essere pagato con le stesse modalità sopra indicate entro il trentesimo giorno successivo alla data di emissione delle fatture. In caso di ritardato pagamento degli importi dovuti, la Fiera potrà addebitare gli interessi bancari correnti.
Art. 13 - L'apertura dei prodotti esposti e dello stand è condizionata, a fine manifestazione, al rilascio del "nulla - osta" da parte della direzione di Romagna Fiere srl. Detto "nulla - osta" non sarà rilasciato agli Espositori che non avessero soddisfatto ogni pendenza debitoria nei confronti di Romagna Fiere srl. In questo caso la Romagna Fiere è autorizzata a trattenerne, con diritto di rivalsa, le merci esposte e i materiali di allestimento.

APERTURA AL PUBBLICO DELLA MANIFESTAZIONE

Art. 14 - La manifestazione è aperta al pubblico indifferenziato. Il prezzo al pubblico del biglietto intero di ingresso alla manifestazione è fissato in euro 8,00; ridotto euro 6,00.

LA VENDITA AL PUBBLICO

Art. 15 - L'Espositore è tenuto ad esporre solo i prodotti indicati nella domanda di ammissione. E' consentita la vendita al pubblico della merce esposta sia su campione che con consegna immediata della medesima.
Art. 16 - Ogni responsabilità di carattere fiscale, amministrativo, penale o di altra natura derivante dalla vendita, scambio, ecc. delle merci esposte fa capo direttamente ed esclusivamente ai singoli Espositori e non coinvolge in alcun modo la Fiera.
Art. 17 - Tenuto conto che i padiglioni fieristici sono da considerarsi a tutti gli effetti luoghi aperti al pubblico allo scopo prevalente della vendita dei prodotti esposti, con consegna anche differita, l'Espositore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni normative statali e comunitarie in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (Dlgs 15/1/1992 n.50) e, comunque, in materia di tutela del consumatore. Conseguentemente qualora il visitatore sia una persona fisica che, in relazione ai contratti stipulati all'interno dei locali fieristici, agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività professionale, l'Espositore è tenuto ad inserire nelle proprie note d'ordine, comunque denominate, le informazioni sul diritto di recesso e, comunque, ad osservare ogni altra disposizione di cui al Dlgs 15/1/1992 n.50 e successive modificazioni.

VIGILANZA - DANNI - ASSICURAZIONE

Art. 18 - Senza con ciò assumere responsabilità di sorta Romagna Fiere provvede, durante la manifestazione, ad un servizio di vigilanza. Per l'intero orario d'apertura dei padiglioni, sia durante lo svolgimento della manifestazione, che nei periodi di allestimento e di smontaggio la custodia e la sorveglianza dei singoli posteggi competono ai rispettivi Espositori. Il partecipante è inoltre responsabile di tutti i danni causati alle persone e alle cose dai prodotti esposti, dagli impianti e dalle costruzioni eseguite, dalle installazioni e dai mezzi di trasporto usati, dalle macchine in funzionamento e dal personale alle sue dipendenze. L'Espositore prende atto che la partecipazione alla manifestazione comporta l'automatica fornitura da parte di Romagna Fiere srl della copertura assicurativa R.C.T. - incendio, derivante dalla polizza stipulata da Romagna Fiere srl stessa in nome e per conto dell'Espositore, secondo i massimali e le garanzie previste dalle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione contenute nella polizza suddetta e depositate a disposizione di ogni Espositore presso gli uffici di Romagna Fiere srl. L'Espositore accetta le condizioni di assicurazione nonché il valore dei capitali assicurati indicati nella suddetta polizza. Capitali e condizioni, tuttavia, che può integrare di propria iniziativa ricorrendo ad ulteriori coperture assicurative con Compagnie di propria fiducia.

SERVIZI

Art. 19 - Ogni Ditta espositrice ha diritto a tessere d'ingresso nominative ("pass") nella quantità sotto indicate: n. 4 per posteggi fino a 32 mq., n. 8 per posteggi oltre i 32 mq. Previa richiesta l'Espositore può ottenere speciali cartoline-invito per la propria clientela al prezzo indicato nell'art. 12.
Art. 20 - Romagna Fiere srl, nei limiti degli impianti a propria disposizione, provvede, dietro pagamento, alla fornitura di

energia elettrica, di acqua, ecc. Ogni stand, in relazione alle vigenti norme di sicurezza, dovrà essere munito di interruttore magnetotermico differenziale "salvavita" adeguato alla potenza richiesta. Gli impianti elettrici all'interno degli stands dovranno essere autoestinguenti ed eseguiti a norme C.E.I. Il tutto comprovato da apposita certificazione rilasciata da un tecnico o da una ditta abilitata a norma di legge. Tutte le installazioni straordinarie di impianti di erogazione, come pure qualsiasi modifica agli impianti esistenti, devono essere preventivamente richieste alla Direzione la quale, in caso di accettazione della domanda, vi provvederà direttamente a mezzo suo personale specializzato addebitando tutte le spese all'Espositore richiedente. Romagna Fiere non assume alcuna responsabilità in dipendenza della fornitura di energia elettrica e di acqua, rispondendo solamente di quelle garanzie che a sua volta riceve dalle aziende erogatrici. Romagna Fiere si riserva, nei casi in cui la rete esistente non lo consenta, di ridurre, previa segnalazione, la quantità di Kw richiesta. Gli elettricisti ufficiali della Fiera sono autorizzati a distaccare, in qualsiasi momento, gli allacciamenti di quegli impianti che per manomissione, eccesso di assorbimento, o per qualsiasi altra ragione presentassero irregolarità di funzionamento producendo disfunzioni alla rete di alimentazione o per situazioni di pericolo. Ogni intervento degli elettricisti ufficiali della Fiera che si rendesse necessario per guasti o per altri fatti imputabili all'Espositore verrà fatturato a parte al medesimo.

Art. 21 - Il consumo dell'energia elettrica verrà conteggiato a forfait in base al carico installato tenuto conto delle tariffe indicate nel modulo di adesione. Ove, da controlli effettuati, si constatasse un uso di energia elettrica superiore a quello richiesto, il trasgressore sarà obbligato, oltre al pagamento del maggior consumo che sarà determinato dall'Ufficio Tecnico della Fiera, a risponderne degli eventuali danni causati.

Art. 22 - Romagna Fiere si riserva di realizzare, sulla base dei dati contenuti nelle domande di adesione e senza alcuna responsabilità per errori, inesattezze o omissioni, la stampa di un Catalogo della manifestazione e la eventuale realizzazione di un sito Internet dedicato alla manifestazione. Il catalogo e il sito conterranno l'elenco degli Espositori e le merceologie esposte oltre ad altri dati personali non sensibili. L'Espositore consente la divulgazione dei suddetti dati con le tutele che gli garantisce ai sensi dell'ex art. 13 D. Lsg. n°196/2003.

Art. 23 - Romagna Fiere si riserva il diritto di esclusiva per qualsiasi ripresa e riproduzione a mezzo fotografia, cinematografia, disegno od altro, sia del complesso della manifestazione e sia di suoi particolari, o posteggi.

ORARI - PRESCRIZIONI - DIVIETI

Art. 24 - Agli Espositori e loro collaboratori viene concesso di accedere nei locali mezz'ora prima dell'apertura. Gli Espositori sono obbligati ad abbandonare i locali entro mezz'ora dalla chiusura al pubblico. Non è ammessa la permanenza oltre tali limiti, senza speciale permesso. Romagna Fiere si riserva la facoltà di modificare l'orario giornaliero di apertura e di chiusura della manifestazione.

Art. 25 - La cessione, anche a titolo gratuito, o il subaffitto di tutto o parte del proprio posteggio sono tassativamente vietati; così pure è vietato esporre prodotti che non risultino specificati nella domanda di partecipazione o di altra ditta che non sia rappresentata dall'Espositore. E' altresì vietata ogni forma di azione pubblicitaria fatta per conto di altra ditta che non sia rappresentata dall'Espositore. L'inosservanza di tali norme potrà dar luogo alla chiusura del posteggio per colpa dell'Espositore senza rimborso dei canoni pagati e salvo il risarcimento di ogni danno per la Fiera.

Art. 26 - Tutti i partecipanti che per le loro necessità espositive avessero bisogno di introdurre nel posteggio prodotti suscettibili di provocare danni o molestia, sono tenuti a farne regolare richiesta a Romagna Fiere che, nei limiti di un accurato controllo, rilascerà apposita autorizzazione scritta, lasciando al partecipante ogni e qualsiasi diretta responsabilità per quanto possa derivare a terzi dall'uso di detto materiale. E' vietato introdurre in Fiera di cani, gatti ed altri animali.

Art. 27 - L'Espositore è obbligato ad attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e le Autorità preposte alla prevenzione degli incendi e degli infortuni ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti della Fiera. L'operatore e i terzi per suo conto operanti nel quartiere fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro rispondente ai requisiti e alle prescrizioni previste dalle vigenti normative in materia nonché ad osservare la vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 28 - E' fatto obbligo ai partecipanti di denunciare il peso di macchinari eccedenti il carico di kg. 350 al mq. e ciò onde evitare danni ed imprevisti lavori di sistemazione atti a causare una maggiore spesa di cui il partecipante deve rimborsare l'importo.

Art. 29 - I macchinari esposti non potranno essere messi in azione senza previa autorizzazione della Fiera e non dovranno recare danno, pericolo, molestia, o produrre esalazioni sgradevoli. Tali macchinari dovranno essere muniti di dispositivi atti a prevenire gli infortuni e l'emissione di liquidi o di gas nocivi o molesti. Sono tassativamente vietati i carichi sospesi salvo espressa autorizzazione della Fiera.

Art. 30 - Ad ogni Espositore è fatto l'obbligo di provvedere alle pulizie del proprio posteggio e ciò nelle ore fissate dalla Fiera. E' fatto divieto agli Espositori di occupare i corridoi, le uscite di sicurezza e, comunque, spazi espositivi diversi da quelli loro assegnati. L'utilizzo dei corridoi, dei disimpegni e delle parti adiacenti agli stands è di esclusiva competenza della Fiera di Forlì S.P.A., essendo gli stessi anche via di fuga in caso di incidente, ecc. Gli oggetti e le strutture poste al di fuori degli spazi assegnati saranno rimossi d'ufficio, a spese e rischio dell'Espositore, senza necessità di avviso o di messa in mora.

Art. 31 - Per la somministrazione di alimenti e bevande in cui si debbano attuare manipolazioni, preparazioni e/o cottura dei cibi, gli Espositori, i punti di ristoro, ecc. si impegnano, a propria cura e spese, ad adempiere a quanto previsto dalle vigenti normative in materia fiscale, amministrativa, sanitaria e di sicurezza, a richiedere le relative autorizzazioni e a rispettare le disposizioni previste in materia. Resta facoltà insindacabile di Romagna Fiere di far cessare tale attività, indipendentemente dalle suddette autorizzazioni, in caso d'inosservanza delle norme di sicurezza.

Art. 32 - E' fatto esplicito divieto di distribuire materiale pubblicitario (riviste, cataloghi, opuscoli, depliant, ecc.) non di pertinenza dell'Espositore. All'esterno dell'area espositiva assegnata ai singoli Espositori, ogni forma di propaganda e di pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per il tramite di Romagna Fiere srl o dei suoi Concessionari ed è soggetta al pagamento dei relativi canoni ed oneri fiscali. Mentre viene lasciata libertà per lo svolgimento dell'azione pubblicitaria da parte dell'aderente nell'interno del proprio posteggio, purché ciò avvenga in conformità alle disposizioni di legge e alle norme di P.S., è fatta esplicita esclusione di tutte quelle forme reclamistiche che rechino disturbo ad altri aderenti e che, comunque, vengano a nuocere allo spirito di ospitalità commerciale corrispondente allo scopo della manifestazione. Per l'eventuale uso di apparecchi per la riproduzione di musica, di suoni e di immagini, l'Espositore dovrà adempiere, a propria cura e spese, a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di diritti di autore.

Art. 33 - L'introduzione di merci o derrate destinate all'approvvigionamento degli stands adibiti alla vendita di prodotti o ai bar, ristoranti, mense, ecc. è consentita solo negli orari fissati dalla Direzione. Gli automezzi di rifornimento saranno dotati di apposito contrassegno rilasciato da Romagna Fiere e dovranno entrare e uscire esclusivamente dall'accesso a ciò adibito dalla Fiera stessa.

Art. 34 - Ogni Operatore dovrà provvedere a presentare SCIA presso l'ufficio competente e dovrà essere in possesso di HCCP, Licenza Itinerante e certificazione degli impianti; è severamente vietato introdurre all'interno dei padiglioni bombole a gas e impianti GPL.

NORME GENERALI

Art. 35 - Nel caso che la manifestazione, per motivi imprevisti o per una ragione di qualsiasi natura, non potesse effettuarsi, le domande di partecipazione si intendono automaticamente annullate e la responsabilità della Fiera sarà limitata al puro rimborso delle somme versate alla stessa da parte degli Espositori aderenti. Nel caso che la manifestazione, dopo l'avvenuta apertura, dovesse essere sospesa o interrotta per una ragione di qualunque natura, la Fiera non è tenuta a restituire, in tutto o in parte, le somme versate a qualsiasi titolo dagli Espositori. In nessun altro caso la Fiera è tenuta a corrispondere all'Espositore compensi o indennizzi di sorta.

Art. 36 - Gli Espositori che intendono usufruire della temporanea importazione per introdurre merci di provenienza estera destinate all'esposizione devono fare domanda a Romagna Fiere. Sulla scorta di tale domanda la Fiera affiderà l'incarico per l'adempimento ed il disbrigo della pratica relativa allo spedizioniere di propria fiducia il quale addeberà ogni spesa direttamente all'Espositore senza che Romagna Fiere debba rispondere dell'operato dello spedizioniere stesso.

Art. 37 - Tutti i crediti vantati da Romagna Fiere a qualsiasi titolo godono del privilegio di cui all'art.: 2764 C.C.
Art. 38 - Le comunicazioni ed i reclami di qualunque natura saranno presi in esame solamente se presentati per iscritto. Le decisioni prese in merito dalla Direzione sono definitive ed insindacabili.

Art. 39 - Di fronte ad infrazioni, anche di una sola clausola, del presente Regolamento Generale, Romagna Fiere avrà diritto di escludere immediatamente l'Espositore che si sia posto in contravvenzione. In questo caso non sarà riconosciuto alcun rimborso.

Art. 40 - Romagna Fiere si riserva di emanare ulteriori norme o regolamenti integrativi per meglio organizzare la manifestazione. Tali disposizioni avranno lo stesso valore del presente Regolamento Generale e saranno quindi obbligatorie per tutti i partecipanti e i loro dipendenti e collaboratori.

ART. 41 - Nell'area Antiquariato - Modernariato - Design, come nell'area Fashion - Remake è severamente vietata la vendita e l'esposizione di abbigliamento, accessori, bijoux vintage, in quanto all'interno della fiera c'è un'area dedicata la vintage, a prezzi maggiorati come costo stand. La direzione si riserva di rimuovere gli oggetti non conformi all'area e, in caso di mancata rimozione, lo smantellamento dello stand.

NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO COVID-19

ART. 42 - L'espositore dichiara di aver preso visione del norme in materia di contenimento Covid-19 che regolano lo svolgimento della manifestazione e si obbliga a esibire ove richiesto il Green Pass.

ATTENZIONE: PRENDERE VISIONE DELLE SEGUENTI LEGGI DA OTTEMPERARE!

NORME PRINCIPALI DI RIFERIMENTO PER LA VENDITA DI PRODOTTI AGROALIMENTARI AL DETTAGLIO

- 1-Rispetto dl.vo 109/92 in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti alimentari
- 2-Rispetto REG. CE 834/07 in materia di prodotti biologici
- 3-Rispetto REG. CE 889/08 in materia di prodotti biologici
- 4-Rispetto norme regionali sulla commercializzazione dei funghi epigei spontanei: L.R. 02.04.1996 NR6
- 5-REG.CE 178/2002 sulla tracciabilità: ddt, bolle di accompagnamento e cnt
- 6-REG.CE 1924/2006:claim sulle proprietà funzionali degli alimenti